

Disposizioni concernenti
la concessione di contributi finanziari
della Conferenza Episcopale Italiana
per i beni culturali ecclesiastici

Approvate dalla 70^a Assemblea Generale (Roma, 22-25 maggio 2017)

Promulgate dal Presidente della C.E.I. in data 12 luglio 2017

ART. 1

Destinazione dei contributi

§ 1. Contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi.

§ 2. Nei casi previsti dal Regolamento applicativo delle presenti Disposizioni possono essere erogati contributi anche agli istituti di vita consacrata e ad altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani.

§ 3. I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e censimento informatizzato dei beni architettonici limitatamente agli edifici di culto, di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia;
- b) installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane specificamente previsti dall'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma 3 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense;
- c) conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;
- d) acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia;
- e) restauro e consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze;
- f) restauro di organi a canne di interesse storico-artistico;
- g) sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale Regionale mediante volontari associati;
- h) sostegno a iniziative di livello nazionale promosse dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI con riferimento agli edifici di culto e alle loro dotazioni storico-artistiche, nonché agli archivi e alle biblioteche specificamente previsti dall'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma 3 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense.

§ 4. Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; restauri di beni artistici, storici e archeologici; restauro di edifici di culto il cui importo di spesa complessivo sia inferiore alla somma minima stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 5. In via ordinaria non possono essere concessi ulteriori contributi per lo stesso progetto, in relazione alle iniziative indicate nel comma 3, lett. a), d), f).

In relazione alle iniziative di cui alla lett. e) può essere richiesto un contributo sullo stesso edificio anche per alcuni anni di seguito, purché la domanda dell'Ordinario diocesano sia suffragata dal parere favorevole del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e dal Collegio dei Consulitori.

ART. 2

Natura e forma dei contributi

§1. I contributi della CEI si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti previsti dalle presenti Disposizioni e dal Regolamento debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati.

§ 2. I contributi possono essere concessi, a richiesta, come di seguito specificato:

- a) per le iniziative di inventariazione informatizzata il contributo è erogato “*una tantum*”;
- b) per la dotazione di impianti di sicurezza, la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche, la promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, il sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto, il contributo è annuale;
- c) per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente;
- d) in relazione a progetti di restauro e di consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 70% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente;
- e) per i progetti di restauro di organi a canne può essere erogato un contributo non superiore al 40% della spesa ammissibile fino a un massimo di due interventi per diocesi all'anno.

ART. 3

Contributi integrativi

Possono essere concessi contributi integrativi o straordinari per pratiche già avviate e non ancora concluse riguardanti il restauro e consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze, fino al raggiungimento del massimo del contributo previsto e una sola volta per ciascuna diocesi ogni anno, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) lavori resisi imprevedibilmente necessari nonostante le indagini preliminari, purché afferenti il progetto iniziale;
- b) mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati, che li avevano formalmente disposti;
- c) in presenza di eventi calamitosi.

ART. 4

Condizioni per accedere ai contributi

§ 1. Le iniziative e i progetti vengono ammessi a contributo alle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dall'art. 1, comma 3, lett. a), b), c), e), f) e g): che sia dimostrata la proprietà ecclesiastica del bene;
- b) nel caso dell'inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici nonché del censimento informatizzato dei beni architettonici: che siano redatti secondo i criteri e le indicazioni dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e che si utilizzino a tal fine i programmi predisposti dal Servizio Informatico della CEI;
- c) nel caso di iniziative volte alla conservazione e alla consultazione di archivi e biblioteche e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano: che dette istituzioni svolgano regolare servizio e dimostrino di utilizzare il contributo per tale scopo;
- d) nel caso di acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: che sia dimostrata l'effettiva necessità dello stesso;
- e) nel caso di restauro di organi a canne: che i lavori non siano ancora iniziati, che il progetto sia stato approvato dall'Ordinario diocesano e dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione o dal rinnovo della richiesta di contributo;
- f) nel caso di restauro e consolidamento statico di edifici di culto e delle loro pertinenze: oltre alle condizioni *sub* lett. e), che risultino soddisfatti idonei requisiti relativi alla non alienazione e al rispetto della destinazione d'uso del bene oggetto della richiesta, secondo quanto stabilito dal Regolamento applicativo.

ART. 5

Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, § 3, sono stabilite dal Regolamento applicativo delle presenti Disposizioni.

ART. 6

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici

§ 1. L'esame delle istanze e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

§ 2. Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, da tre membri, uno per ciascuna area geografica (Nord, Centro, Sud), e da due esperti, nominati dalla Presidenza della CEI. Esso dura in carica cinque anni.

ART. 7

Soggetti concorrenti

§ 1. Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

- a) La fase istruttoria delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la fase esecutiva delle determinazioni assunte dal Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici sono affidate all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, secondo quanto stabilito nel Regolamento applicativo.
- b) L'Ufficio Nazionale opera a servizio delle diocesi italiane in materia di beni culturali.
- c) Il Direttore dell'Ufficio è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

- a) La Consulta nazionale per i beni culturali svolge funzioni di studio e di consulenza per i beni culturali ecclesiastici nel territorio nazionale, e comprende tutti gli Incaricati regionali ed eventuali esperti di settore.
- b) Le riunioni sono convocate dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, ordinariamente due volte all'anno.

§ 3. Incaricati regionali per i beni culturali ecclesiastici.

- a) Ai fini della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e dell'applicazione omogenea delle presenti Disposizioni nelle diocesi italiane la Conferenza Episcopale Regionale nomina un incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici.
- b) Gli incaricati regionali durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:
 - aa) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, la tutela e il restauro dei beni culturali, in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;

- bb) offrire suggerimenti al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
- cc) garantire che le opere realizzate con i contributi della CEI corrispondano ai progetti approvati;
- dd) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

§ 4. Incaricati diocesani per i beni culturali ecclesiastici.

Ai fini della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici nel territorio diocesano e per curare i rapporti con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'incaricato regionale, il Vescovo diocesano nomina un incaricato diocesano.

ART. 8

Regolamento applicativo

Le modalità esecutive delle presenti Disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento applicativo, approvato dalla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 9

Deroghe

Deroghe alle presenti Disposizioni possono essere concesse dalla Presidenza della CEI soltanto in casi eccezionali, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.

ART. 10

Interpretazione delle Disposizioni

In caso di dubbio, l'interpretazione delle presenti Disposizioni spetta alla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio per gli affari giuridici.